

DELIBERAZIONE 29 SETTEMBRE 2026

344/2026/R/EEL

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 256/2026/R/EEL,
IN MATERIA DI IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA TITOLARI DI PUNTI
DI PRELIEVO CHE ALIMENTANO ANCHE ALTRI SOGGETTI**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1401^a riunione del 29 settembre 2026

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2023, n. 169 (di seguito: decreto-legge 131/2023) e, in particolare, l'articolo 3 con cui è riformato il regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica al fine di adeguare il regime vigente alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, del 18 febbraio 2022;
- il Regolamento (UE) 2023/1804 sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi;
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (di seguito: MASE) 256 del 10 luglio 2024, recante la disciplina delle modalità e dei criteri per il soddisfacimento delle condizioni di cui all'articolo 3, commi 5, 6 e 8 del decreto-legge 131/2023 (di seguito: Decreto 10 luglio 2024);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel e il relativo allegato A-TISSPC (di seguito: TISSPC);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A e il relativo Allegato A, recante "Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico" (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2023, 434/2023/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 616/2023/R/eel e i relativi allegati A- TIT (di seguito: TIT), B- TIME (di seguito: TIME) e C- TIC (di seguito: TIC);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 619/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 619/2023/R/eel) e il relativo Allegato A, come integrati e modificati;

- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2024, 343/2024/R/eel e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 24 settembre 2024, 378/2024/R/eel e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2026, 223/2026/R/eel (di seguito: deliberazione 223/2026/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 16 luglio 2026, 256/2026/R/eel (di seguito: deliberazione 256/2026/R/eel);
- Chiarimento con riferimento a “Energia prelevata dall’intestatario del POD, richiedente l’agevolazione quale energivoro, per lo svolgimento della propria attività produttiva” pubblicato sul sito dell’Autorità il 23 settembre 2026 (di seguito: Chiarimento).

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 256/2026/R/eel l’Autorità ha dato disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito anche: CSEA) prevedendo in particolare:
 - di dare disposizioni ai fini dell’attuazione dell’articolo 3, commi 5 e 6 del decreto-legge 131/2023;
 - di disciplinare, in merito a imprese energivore con titolarità di punti di prelievo che alimentano anche altri soggetti, la determinazione dell’energia consumata eleggibile al riconoscimento dell’agevolazione in tali configurazioni ove all’interno di una medesima unità di consumo e con riferimento a un unico punto di prelievo, operano più soggetti giuridici, di cui uno solo qualificabile come cliente finale ai sensi della regolazione, anche nelle more degli esiti del procedimento avviato con la deliberazione 223/2026/R/eel;
 - di dare mandato a CSEA di procedere, al momento di apertura in sessione ordinaria del Portale, a rilevare la presenza, per l’anno di agevolazione, di punti di ricarica per veicoli elettrici sotto un POD che beneficia delle agevolazioni energivore al fine di raccogliere elementi conoscitivi sulla situazione esistente delle configurazioni di ricarica collegate a imprese energivore e individuare potenziali distorsioni di mercati concorrenziali;
- le misure di cui alla deliberazione 256/2026/R/eel sono state adottate senza preventiva consultazione, in quanto i tempi necessari per una consultazione non risultavano compatibili con la necessità di sviluppo delle modifiche al Portale da parte di CSEA per l’accesso alle agevolazioni delle imprese energivore prima dell’apertura dello stesso per la sessione ordinaria 2027;
- è stato, tuttavia, riconosciuto ai soggetti interessati, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, dell’Allegato A alla deliberazione 649/2014/A, la facoltà di presentare, entro il 2 settembre 2026, loro eventuali osservazioni e proposte motivate sulle previsioni adottate.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- in esito alla facoltà concessa ai soggetti interessati di presentare eventuali osservazioni e proposte motivate sulle previsioni adottate, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A, sono pervenute osservazioni da 3 imprese energivore, da 3 associazioni industriali, da una ESCo e da CSEA;
- in sintesi, nel condividere la ratio dell'intervento, sono stati evidenziati i seguenti punti di attenzione:
 - la necessità di delimitare con maggiore precisione la nozione di soggetto ospitato, distinguendo i soggetti che svolgono un'attività economica autonoma dai soggetti che eseguono prestazioni in favore e per conto dell'impresa energivora (prestazioni di appalto, subappalto, manutenzione, installazione, cantiere o altri servizi resi in favore e per conto del cliente finale intestatario del punto di prelievo) e il cui consumo di energia è funzionalmente integrato nel processo produttivo di quest'ultima;
 - che l'eterogeneità delle configurazioni aziendali, l'assenza di una loro preventiva tipizzazione e la necessità di esaminare schemi di impianto, documentazione tecnica, sistemi di misura e criteri di ripartizione dei consumi determinano un significativo ampliamento delle attività istruttorie e possono rendere difficile assicurare uniformità, prevedibilità e tempestività delle valutazioni;
 - CSEA ha altresì evidenziato l'opportunità che l'Autorità definisca preventivamente principi e criteri generali per il calcolo dell'agevolazione, lasciando alla medesima CSEA l'applicazione tecnica e istruttoria alle singole configurazioni;
 - diversi partecipanti alla consultazione hanno richiesto che l'impresa non sia collocata in classe 0 durante l'istruttoria e che sia, invece, mantenuta provvisoriamente nella classe precedentemente riconosciuta, con successivo conguaglio;
 - è stata inoltre prospettata, da un'impresa e da un'associazione, la possibilità di determinare i consumi dei soggetti ospitati anche mediante documentazione equivalente o metodologie di allocazione, purché fondate su elementi oggettivi, tracciabili e verificabili, senza introdurre un obbligo generalizzato di installazione di misuratori dedicati;
 - CSEA e una associazione hanno osservato che l'attuale disciplina deve essere coordinata con il procedimento avviato con la deliberazione 223/2026/R/eel, anche al fine di consentire, in prospettiva, la rappresentazione nel Sistema Informativo Integrato delle configurazioni multipunto e delle posizioni dei diversi clienti finali;
 - CSEA ha infine evidenziato che per lo sviluppo dei sistemi informativi e dei processi di gestione dell'agevolazione, al fine di consentire poter acquisire e gestire correttamente la casistica relativa a imprese energivore con titolarità

di punti di prelievo che alimentano (ospitano) anche altri soggetti, sono stimati tempi di sviluppo complessivi pari almeno a 12 mesi.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- come già riportato nella deliberazione 256/2026/R/eel, sulla base della regolazione vigente è possibile che si vengano a creare configurazioni in cui all'interno di un'unica unità di consumo (casi in cui sia configurabile una sola unità immobiliare ovvero un insieme di unità immobiliari che possono essere aggregate in un'unica unità di consumo) possano operare più soggetti giuridici, di cui solo uno risulta qualificabile come cliente finale, mentre gli altri soggetti risultano "ospitati" all'interno della medesima unità, in quanto utilizzatori di spazi che non comportano l'obbligo di configurare una nuova unità di consumo;
- le suddette configurazioni, caratterizzate dalla presenza di un unico punto di prelievo riferito a una fattispecie in cui, ai sensi della normativa vigente, è configurabile un'unica unità di consumo, sebbene vi siano una pluralità di soggetti utilizzatori, di cui alcuni che svolgono un'attività autonoma, esterna o non funzionalmente integrata nel processo produttivo o nel servizio reso dall'impresa energivora, possono determinare criticità nell'applicazione dei meccanismi regolati, inclusa la corretta imputazione dei consumi e il riconoscimento delle agevolazioni, poiché l'assetto non permette la disponibilità di elementi diretti per la loro attribuzione ai singoli soggetti;
- nelle suddette configurazioni, qualora almeno uno dei soggetti non titolari del POD svolga un'attività autonoma, esterna o non funzionale nel processo produttivo o nel servizio reso dall'impresa energivora emergono le criticità connesse al corretto riconoscimento delle agevolazioni.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- per precisare e distinguere l'energia prelevata dall'intestatario del POD, richiedente l'agevolazione, per lo svolgimento della propria attività produttiva (energia che ha diritto a usufruire dell'agevolazione) dall'energia elettrica prelevata dall'intestatario del POD per la fornitura di servizi ai terzi non riconducibile alla propria attività produttiva (energia non avente diritto all'agevolazione) ma che svolgono all'interno dell'unità di consumo un'attività autonoma, esterna o non funzionalmente integrata nel processo produttivo o nel servizio reso dall'impresa energivora è stato pubblicato, in data 23 settembre 2026, un Chiarimento sul sito dell'Autorità in merito.

RITENUTO CHE:

- sia necessario proseguire nell'intento di evitare che le agevolazioni riconosciute all'impresa energivora siano applicate ai consumi e alla potenza utilizzati da

- soggetti diversi dall'impresa beneficiaria, posto che detti consumi e potenze non possono essere agevolati a carico della generalità dei clienti del sistema elettrico;
- per superare le criticità istruttorie segnalate, sia opportuno porre a carico dell'impresa energivora la presentazione di una relazione tecnica, redatta da un Esperto in Gestione dell'Energia (EGE) certificato o da una Energy Service Company certificata (ESCo);
 - l'EGE o la ESCo debbano attestare con tale relazione tecnica, sotto la propria responsabilità professionale, la coerenza fra configurazione fisica, schemi di impianto, sistemi di misura, dati registrati e algoritmo applicato per distinguere consumi e potenze agevolabili da quelli non agevolabili;
 - la relazione tecnica debba consentire a CSEA di disporre di una rappresentazione completa della configurazione e di un algoritmo riproducibile per determinare, sulla base di misure registrate e verificabili, i consumi di energia elettrica e la potenza effettivamente agevolabili;
 - sia tuttavia opportuno, in considerazione della prima applicazione della disciplina e delle esigenze manifestate di adeguamento tecnico e organizzativo sia per le imprese che per CSEA, prevedere per l'annualità 2027, modalità temporanee di riconoscimento dell'agevolazione per le imprese intestatarie di POD da cui prelevano legittimamente altri soggetti giuridici, anche in base alle informazioni fornite nella relazione tecnica di cui ai precedenti punti, che potrebbero altresì comportare un conguaglio a partire dal 2028 e di sospendere pertanto, per l'annualità 2027 medesima, gli effetti di cui ai commi 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15 e 9.16 della medesima deliberazione 619/2023/R/eel come modificata dalla deliberazione 256/2026/R/eel;
 - resti ferma la possibilità, per le imprese in parola non titolari di POD, di modificare la propria configurazione installando un autonomo POD, adeguandosi così, successivamente, alla disciplina in esito al procedimento relativo alle configurazioni multipunto di cui alla deliberazione 223/2026/R/eel, rendendo la configurazione visibile al Sistema Informativo Integrato e consentendo l'applicazione dell'agevolazione secondo i processi ordinari.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- sia opportuno, confermare il mandato di CSEA, di procedere, al momento di apertura in sessione ordinaria del Portale, alla raccolta delle informazioni relative:
 - alle unità di consumo nelle quali sono presenti soggetti che prelevano energia, indirettamente tramite lo stesso POD, per attività non funzionali allo svolgimento della propria attività produttiva;
 - ai punti di ricarica per veicoli elettrici installati in luoghi accessibili al pubblico come definiti ai sensi del Regolamento UE 2023/1804 al fine di raccogliere elementi conoscitivi sulla situazione esistente in merito a tali configurazioni

DELIBERA

1. di prevedere, per l'annualità 2027, di sospendere gli effetti di cui ai commi 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15 e 9.16 della medesima deliberazione 619/2023/R/eel;
2. di dare mandato a CSEA di procedere, al momento di apertura in sessione ordinaria del Portale per la richiesta delle agevolazioni 2027, alla raccolta delle informazioni con cui l'impresa energivora dichiara, al momento di presentazione dell'istanza:
 - di essere titolare di POD che alimentano unità di consumo nelle quali sono presenti soggetti che prelevano energia, indirettamente tramite lo stesso POD, per attività non funzionali allo svolgimento della propria attività produttiva (cfr. chiarimento Arera data 23/09/2026);
 - di disporre di punti di ricarica per veicoli elettrici installati in luoghi accessibili al pubblico come definiti ai sensi del Regolamento UE 2023/1804 alimentati tramite POD nella propria titolarità;
3. di dare mandato a CSEA per la definizione:
 - a. della struttura delle relazioni tecniche rilasciate da EGE o ESCo in tempo utile alla predisposizione da parte delle imprese secondo anche quanto rappresentato in motivazione in relazione all'anno 2027;
 - b. delle procedure per la trasmissione delle stesse con riferimento all'anno di 2028;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, per i seguiti di competenza;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

29 settembre 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua